Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 13 marzo 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1940-XVIII, n. 105.

Approvazione di variante al piano regolatore di Milano, riguardante la sistemazione della piazza San Fedele ed il prolungamento del corso Littorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Milano, con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118, recante modificazioni alla legge anzidetta;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1623, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 389, recante modificazioni alla legge originaria;

Visto il R. decreto-legge 7 maggio 1931-IX, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1932-X, n. 149, con il quale fu approvato il piano particolareggiato per la sistemazione della zona immediatamente a sud, ad est e a nord-est della piazza del Duomo in Milano, e furono dettate norme per la sua attuazione, assegnandosi il termine di anni venti dalla pubblicazione del Regio decreto-legge stesso;

Visto l'art. 18 della citata legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433;

Vista la domanda 3 giugno 1939-XVII con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione n. 13122-149 del 27 gennaio 1939-XVII, ha chiesto che sia approvato il piano di variante al piano particolareggiato suddetto per la parte riguardante la sistemazione della piazza San Fedele, il prolungamento di corso Littorio ed adiacenze, con variante al piano di massima;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;

Considerato che le varianti in parola apportano un evidente miglioramento ai piani precedenti sia dal punto di vista urbanistico, in quanto si vengono a coordinare le altezze dei vari fabbricati nel perimentro della piazza di San Fedele, e sia dal punto di vista del traffico, in quanto si viene a creare una piazza di sosta, di notevoli dimensioni, nel cuore della città, in prossimità della Galleria e nelle immediate vicinanze di un complesso di ritrovi cittadini, con notevole miglioramento del corso del Littorio allargato e della via Agnello;

Considerato che, all'atto esecutivo, dovrà studiarsi la possibilità di ridurre l'altezza del fabbricato verso via Catena e piazza Crispi, onde permettere che dal corso del Littorio sia visibile la bella Cupola della chiesa di San Fedele; come pure, all'atto esecutivo, saranno accuratamente sorvegliate le costruzioni eseguite dai privati, affinchè questi ottemperino diligentemente a tutte le prescrizioni che all'uopo l'Ufficio comunale, anche col consiglio degli Organi competenti, saranno per dare; e che sia altresì, sempre all'atto esecutivo, conservato il carattere monumentale della piazza su cui dominano il Palazzo Marino e la Chiesa di San Fedele: carattere che, all'atto della costruzione, richiederà particolari condizioni nei riguardi architettonici, che saranno di spettanza della Regia soprintendenza ai monumenti;

Visto il parere n. 2188 del 14 ottobre 1939-XVII del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con le avvertenze di cui alle premesse, è approvato, ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, e successive modificazioni, il piano di variante al piano particolareggiato approvato con R. decreto-legge 7 maggio 1931-IX, n. 590, convertito nella legge 29 febbraio 1932-X, n. 149, per la parte riguardante la sistemazione della piazza San Fedele, il prolungamento di corso Littorio ed adiacenze, in Milano, con variante al piano di massima.

Detto piano di variante sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:500 a firma dell'ingegnere Secchi.

È assegnato al comune di Milano il termine di anni dieci dalla data del presente decreto per compiere tanto le espropriazioni quanto i lavori occorrenti per l'attuazione del piano di variante ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 18 della legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, e dell'art. 11 del R. decreto-legge 7 maggio 1931-IX, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1932-X, n. 149, citate.

Tutte le costruzioni e ricostruzioni, eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione delle presenti varianti, che saranno compiute entro il termine stabilito per il piano medesimo, godranno della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, *foglio* 27. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 106.

Comando per un anno, presso il Ministero della cultura popolare, di funzionari di altre Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XV, n. 2472, col quale furono approvati i ruoli organici del Ministero della cultura popolare;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ricorrendo esigenze di servizio di carattere eccezionale il Ministero della cultura popolare, di concerto col Ministero delle finanze e con gli altri Ministeri interessati, potrà avvalersi dell'opera di funzionari di gruppo *A* e *B* di altre Amministrazioni, particolarmente competenti nei servizi di materia tecnica del Ministero stesso.

I comandi di cui al precedente comma potranno essere disposti per un anno a decorrere dall'11 gennaio 1940-XVIII e nei limiti dei posti di ruolo vacanti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, *foglio* 31. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 107.

Regolamento di procedura delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie tra coltivatori e concessionari di coltivazioni di tabacco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 765, con cui il Governo del Re Imperatore è stato autorizzato ad emanare le norme relative al funzionamento ed alla procedura delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie che possono sorgere fra coltivatori e concessionari di coltivazione del tabacco per le partite che vengono consegnate allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali e delle concessioni per esportazione;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I membri titolari e supplenti delle Commissioni arbitrali di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 765, sono nominati dal Ministro per le finanze con decreto che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Il presidente è scelto tra i funzionari tecnici dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al settimo.

Il direttore generale dei Monopoli di Stato nomina il segretario della Commissione e chi, occorrendo, ne faccia le veci, scegliendoli tra i funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al nono.

Art. 2.

La Commissione decide con l'intervento dei tre membri titolari; i membri supplenti intervengono in sostituzione dei titolari, se questi sono assenti, impediti o ricusati nei casi in cui gli arbitri possono essere ricusati ai sensi del Codice di procedura civile.

Art. 3.

Se insorge controversia tra coltivatori e concessionari sul prezzo dei tabacchi consegnati oppure sulle detrazioni per calo, umidità o fuori classe, se ne fa constare con atto redatto in due esemplari, firmati dalle parti o dai loro rappresentanti.

L'atto di contestazione deve contenere le seguenti indicazioni:

data di redazione;

denominazione e sede della ditta concessionaria, nome del titolare, rappresentante legale o procuratore di essa;

numero della licenza e della serie di coltivazione;

generalità del coltivatore, residenza di lui;

varietà, quantità e qualità del tabacco, luogo ove esso trovasi depositato;

prezzo offerto dal concessionario e detrazioni domandate per calo, umidità o fuori classe;

prezzo richiesto dal coltivatore e detrazioni da esso consentite;

eventuali osservazioni, che le parti ritenessero utili.

Un esemplare dell'atto è trattenuto dal concessionario, l'altro dal coltivatore.

L'atto dev'essere compilato nello stesso giorno della consegna del tabacco; sull'accordo delle parti la compilazione può essere differita non oltre il giorno successivo.

Art. 4.

Il tabacco, di cui è contestata la valutazione, è custodito in apposito locale, che ogni ditta concessionaria deve predisporre a questo scopo, capace di contenere almeno il dieci per cento del tabacco normalmente ritirato dal concessionario.

Nello stesso locale possono essere depositate, più partite di tabacco, anche di diversi coltivatori, purchè siano tenute distinte.

Il locale deve essere chiuso e la chiave è conservata dall'agente di vigilanza.

Ove non esista un locale sufficiente per il deposito delle partite contestate, queste sono custodite nel magazzino ge-

nerale, ma debbono essere distinte l'una dall'altra, contrassegnate e sistemate in modo da evitare pericolo di confusione o di manomissione.

Dal giorno della contestazione e fino a quando la Commissione arbitrale non ha compiuto gli accertamenti, il coltivatore ha diritto di accedere nel locale dove è custodito il tabacco, per apportare ad esso le cure di uso necessarie per la sua conservazione, esclusi i trattamenti con caloriferi.

Art. 5.

Entro il terzo giorno successivo a quello in cui è stato compilato l'atto di contestazione, il concessionario deve presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale alla Segreteria della Commissione arbitrale, domanda di decisione della controversia, unendovi l'atto di contestazione in originale. Fa fede della data il timbro a calendario che viene applicato sulla domanda dal segretario della Commissione all'atto della presentazione, oppure il timbro che viene applicato sulla ricevuta della raccomandata rilasciata dall'Ufficio postale mittente, nel caso di spedizione.

Art. 6.

La domanda di decisione viene dal segretario presentata immediatamente al presidente, il quale, con provvedimento scritto in calce alla domanda, stabilisce l'ammontare del deposito da effettuarsi per le spese della procedura e fissa la data ed il luogo della convocazione della Commissione arbitrale.

Il concessionario, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 5 e senza che sia necessaria alcuna notificazione, deve eseguire presso la Segreteria della Commissione il deposito per le spese nell'ammontare stabilito dal presidente, a seguito di che il segretario notifica alle parti nella residenza indicata nell'atto di contestazione, la data e il luogo della convocazione della Commissione.

La notificazione è fatta per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire almeno quattro giorni prima di quello fissato per la convocazione della Commissione arbitrale.

Art. 7.

Se il concessionario non presenta o spedisce nel termine di cui all'art. 5 domanda di decisione della Commissione arbitrale, come pure se non esegue nel termine di cui all'art. 6 il deposito per le spese della procedura, si considera che abbia accettato il prezzo richiesto dal coltivatore, con le detrazioni da questo consentite.

Art. 8.

Le parti hanno facoltà di comparire di persona o per mezzo di un incaricato, che dimostri tale sua qualità, nel luogo e nel giorno fissati per la convocazione della Commissione arbitrale.

Questa, sentite le deduzioni delle parti, tenta di conciliarle.

Quando intervenga accordo, il verbale contiene la convenzione ed è sottoscritto dalle parti e dai membri della Commissione. Se le parti od una di esse non possono sottoscrivere, se ne fa menzione indicando il motivo.

L'atto di conciliazione ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Ove la conciliazione non riesca, la Commissione dispone gli accertamenti del caso e vi procede indilazionatamente oppure in un giorno successivo, dandone avviso alle parti che sono comparse.

Di quanto è previsto nel presente articolo si fa constare con processo verbale redatto dal segretario.

Art. 9.

A ciascuno dei membri della Commissione arbitrale spetta l'indennità di L. 2,50 per quintale o frazione di quintale di tabacco da valutare, con un minimo di L. 15 ed un massimo di L. 80 per ogni decisione.

Al segretario spetta un'indennità pari ai tre quinti di quella attribuita a ciascun membro della Commissione.

Le indennità fanno carico alle parti, le quali sono anche tenute a rimborsare le spese di viaggio effettivamente sostenute dai membri e dal segretario della Commissione per gli accertamenti fuori della sede.

Se sono effettuati in uno stesso giorno più accertamenti in una località per la decisione di varie controversie, le spese di viaggio sono ripartite dal presidente della Commissione.

Qualora le parti desistano dalla contestazione prima della decisione viene trattenuto dal deposito l'importo delle spese già incontrate, nonchè delle indennità, se siano stati iniziati gli accertamenti; la liquidazione in questo caso è fatta dal presidente della Commissione.

Art. 10.

La Commissione arbitrale delibera a maggioranza di voti il giusto prezzo delle partite di tabacco contestate e determina a quale delle parti ed in che proporzione, in relazione alla soccombenza, debbano far carico le spese del procedimento, liquidandole.

La decisione deve contenere:

l'indicazione del nome e del cognome e della residenza delle parti;

gli estremi dell'atto di contestazione e della domanda del concessionario;

il dispositivo;

la data;

la sottoscrizione dei membri della Commissione. Ove alcuno di essi ricusi di sottoscriverla, ne è fatta menzione e la decisione ha effetto purchè sottoscritta dalla maggioranza.

Art. 11.

Il concessionario è autorizzato a trattenere sul prezzo dei tabacchi le spese poste dalla decisione a carico del coltivatore, delle quali il concessionario abbia anticipato il versamento.

Art. 12.

La decisione in originale è depositata con l'atto di contestazione e la domanda del concessionario nel termine di giorni cinque da uno dei membri della Commissione arbitrale alla cancelleria della Pretura, nel mandamento in cui ha sede la Commissione.

Si applicano nel resto le disposizioni del Codice di procedura civile circa i reclami contro il decreto che rende esecutiva la decisione arbitrale o circa il rifiuto del pretore a pronunziarlo.

Art. 13.

Contro la decisione della Commissione arbitrale può essere proposta alla Commissione medesima che l'ha pronunziata, domanda di rivocazione per i motivi indicati dal Codice di procedura civile.

La parte che vuole agire per rivocazione deve provare con quietanza dell'Ufficio del registro di avere eseguito il deposito di L. 100, da incamerare se la domanda sarà rigettata.

La domanda di rivocazione è notificata per mezzo di ufficiale giudiziario alla controparte nel termine di quindici giorni, la cui decorrenza è regolata dal Codice di procedura civile. Dev'essere presentata entro tre giorni dalla scadenza

del termine sopra indicato, presso la Segreteria della Commissione arbitrale, effettuandosi contemporaneamente un deposito per le spese della procedura. Se la domanda non è presentata in termini o non sono tempestivamente eseguiti i depositi per la multa e per le spese, la domanda è improcedibile e non può essere riproposta.

Art. 14.

La decisione della Commissione arbitrale può essere impugnata per nullità soltanto nei seguenti casi:

1° se la decisione abbia pronunziato sopra una domanda tardiva o fuori dei limiti della contestazione;

2° se non siano state osservate le disposizioni dell'articolo 2;

3° se non siano state osservate le disposizioni dell'articolo 10;

4° se nel procedimento non sia stata assicurata la possibilità del contraddittorio degli interessati.

L'autorità giudiziaria, a cui è proposta la domanda di nullità, pronunzia sulle spese dell'impugnativa anche quando, dichiarando la nullità, rimetta il giudizio sulla valutazione del tabacco alla Commissione arbitrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, foglio 28. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1940-XVIII, n. 108.
Promozioni nel ruolo dei commissari consolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il Nostro decreto 20 marzo 1924, n. 385;
Visto il Nostro decreto 20 novembre 1930, n. 1482;
Ritenuto che, per le peculiari condizioni in cui i funzionari appartenenti al ruolo dei commissari consolari, limitati di numero, vengono a trovarsi nel servizio all'estero, conviene adottare norme adeguate ai riguardi della promozione dei medesimi;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le promozioni nel ruolo dei commissari consolari saranno effettuate, salvo il disposto dell'articolo seguente, esclusivamente a scelta sulla base del merito comparativo.

Art. 2.

Le promozioni al grado 8° (commissario consolare capo) sono conferite mediante concorso per titoli speciali di servizio e per esame tra i primi commissari e i commissari consolari con sei anni di servizio complessivo di ruolo, compreso il periodo di volontariato.

La promozione al grado 8° è conferita secondo l'ordine di una graduatoria risultante dai punti di merito assegnati dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927, n. 862, per i titoli speciali di servizio e dei punti di merito dell'esame.

Per essere compresi nella graduatoria i candidati devono avere riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Art. 3.

Ogni contraria disposizione è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, foglio 32. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere di amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 26 e 27 dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto 14 giugno 1938-XVI del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Veduto il Nostro decreto 7 agosto 1938-XVI, concernente la costituzione del Consiglio d'amministrazione della Sezione predetta;
Considerato che il Consigliere nazionale gr. uff. Tullio Cianetti, a seguito della sua nomina a Sottosegretario di Stato, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di componente il Consiglio d'amministrazione anzidetto;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presidente del Comitato dei Ministri, di concerto con il Ministro per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. di gr. cr. prof. avv. Bruno Biagi è chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costi-

tuita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma, in rappresentanza di detta Banca ed in sostituzione dell'Ecc. Tullio Cianetti dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1940-XVIII
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 155. — D'ELIA

(1047)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° febbraio 1940-XVIII.
Nomina dell'avv. Gino De Andreis a vice presidente dell'Azienda Minerali Metallici Italiani per il quadriennio 1940-43.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, con il quale è stata costituita l'Azienda Minerali Metallici Italiani - A.M.M.I.;
Visto l'art. 10 dello statuto dell'A.M.M.I., approvato con R. decreto 14 ottobre 1937-XV;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 8 dicembre 1939, con cui è stato provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) per il quadriennio 1940-43;

Decreta:

L'avv. Gino De Andreis è nominato vice presidente dell'Azienda Minerali Metallici Italiani per il quadriennio 1940-43.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1050)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 marzo 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1939-XVIII, con il quale il fascista Pascolato Michele è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, in rappresentanza degli Istituti di credito di diritto pubblico;
Vista la designazione della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione per la nomina del fascista Longo Alfredo a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, in sostituzione del fascista Pascolato Michele;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Longo Alfredo è nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante degli Istituti di credito di diritto pubblico, in sostituzione del fascista Pascolato Michele, che cessa dalla carica di Consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 6 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1005)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 marzo 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola e olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione vitivinicola e olearia;
Visto i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, con i quali i fascisti Laudicina Giuseppe e Zincone Vittorio sono stati nominati consiglieri aggregati rispettivamente della Corporazione vitivinicola e olearia e della Corporazione della siderurgia e della metallurgia in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Zincone Vittorio a consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola e olearia in sostituzione del fascista Laudicina Giuseppe;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Zincone Vittorio consigliere aggregato della Corporazione della siderurgia e della metallurgia, cessa da tale carica ed è nominato consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola e olearia quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Laudicina Giuseppe che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola e olearia.

Roma, addì 6 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1006)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 marzo 1940-XVIII.

Sostituzione di un membro consultivo della Corporazione vitivinicola e olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale i consiglieri aggregati Laudicina Giuseppe e Zincone Vittorio sono stati nominati rispettivamente membri dei Comitati consultivi della Corporazione vitivinicola e olearia e della Corporazione della siderurgia e della metallurgia in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 6 marzo 1940-XVIII, con il quale il fascista Zincone Vittorio cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione della siderurgia e della metallurgia ed è nominato consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola e olearia in sostituzione del fascista Laudicina Giuseppe;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Zincone Vittorio, cessa dalla carica di membro del Comitato consultivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia ed è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola e olearia, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Laudicina Giuseppe che pertanto cessa dalla carica di membro del Comitato consultivo della predetta Corporazione vitivinicola e olearia.

Roma, addì 6 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1007)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 marzo 1940-XVIII.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il consigliere effettivo Sertoli Arnaldo è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1940-XVIII, con il quale il fascista Sertoli Arnaldo cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVIII, con il quale il fascista Jannarelli Aurelio è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Jannarelli Aurelio, consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del consigliere effettivo Sertoli Arnaldo.

Roma, addì 6 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1008)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 marzo 1940-XVIII.

Conferma in carica del presidente e nomina di due sindaci del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, nomina di un consigliere e di due sindaci dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, e nomina del presidente, di quattro consiglieri e di tre revisori dei conti dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduti gli statuti del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Decreta:

1) Il cav. di gr. cr. avv. rag. Giuseppe Frignani, Consigliere nazionale, è confermato presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, per il quadriennio 1940-1943.

2) Il comm. rag. Francesco Cremonese e il gr. uff. dottore Adolfo Panfili sono nominati sindaci del Consorzio nazionale per il Credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1940.

3) Il dott. Stefano Dufour è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1940.

4) L'avv. Angelo Fontana e il cav. rag. Guido Russo sono nominati sindaci dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1940.

5) Il nob. avv. Giuseppe Abozzi è confermato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, per il biennio 1940-1941.

6) Il dott. Domenico Cabella, il dott. Mario Cardona, l'avv. Francesco Deriu e il comm. Arrigo Marongiu sono nominati consiglieri di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1940.

7) Il comm. rag. Celestino Manca, il rag. Giuseppe Mariani e il comm. dott. Mario Romanelli sono nominati revisori dei conti dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1009)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1940-XVIII.

Applicazione del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 996, modificato dalla legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2025, che accorda agevolazioni doganali al carbone fossile e al coke impiegati nella produzione di ghise.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 996, e l'art. 1 della legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2025;

Determina:

Art. 1.

Le ditte che intendono usufruire dell'agevolezza consentita al carbon fossile ed al coke di provenienza estera di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 996, devono presentare apposita domanda al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, corredata da un certificato dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, il quale attesti che la richiedente produce ghise partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale.

Art. 2.

L'istanza, di cui al precedente art. 1, dovrà indicare:

a) il preciso nominativo della ditta e, trattandosi di società, la persona delegata a rappresentarla;

b) la sede dello stabilimento di produzione;

c) la qualità e le quantità di ghise che si presume di poter produrre.

Le indicazioni suddette potranno essere modificate con successive istanze, in relazione ai mutamenti che possono avvenire per necessità dell'industria.

Nella domanda il richiedente deve inoltre obbligarsi:

a) a sottomettersi alle norme che saranno stabilite per l'esercizio della vigilanza;

b) a rimborsare l'Amministrazione delle spese per il personale addetto alla vigilanza dello stabilimento;

c) a corrispondere le prescritte indennità ai funzionari doganali ed ai militari della Regia guardia di finanza che si rechino allo stabilimento per le prescritte operazioni.

Art. 3.

Riconosciuta la regolarità dell'istanza ed accertato che la ditta si trova nelle condizioni prescritte per poter fruire della agevolezza, il Ministero delle finanze dà la necessaria autorizzazione alla Dogana che ha giurisdizione sulla fabbrica, per l'espletamento dei compiti previsti dai successivi articoli.

Art. 4.

Il carbon fossile ed il carbone coke provenienti dall'estero, per i quali vien chiesta la concessione di cui al predetto art. 1, saranno avviati agli stabilimenti destinatari con « bolletta di cauzione ».

Arrivati negli stabilimenti i prodotti suddetti, prima di procedere al loro scarico, la ditta dovrà richiedere l'intervento della Dogana competente, alla quale dovrà esibire la lettera di vettura o la distinta di spedizione del mittente, unitamente ad un elenco in doppio del carico giunto, con l'indicazione della data di arrivo, peso della merce e numero distintivo della spedizione.

Tanto sulla distinta di spedizione, quanto sull'elenco dovrà essere posta la dicitura, a seconda della qualità della merce, « carbone fossile, oppure, coke di provenienza estera, destinato esclusivamente per la produzione di ghise, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro ».

Art. 5.

Nell'attesa di essere posti in consumo, i prodotti agevolati di cui al precedente art. 1, potranno essere depositati in apposite fosse ben distinte e bene identificabili, approvate dalla Dogana, alle quali saranno applicabili le disposizioni doganali relative ai depositi di proprietà privata, in quanto si adattino alle condizioni di ambiente delle fosse. Con l'introduzione dei prodotti nelle fosse-deposito anzidette si darà scarico alla bolletta di cauzione. La determinazione degli spazi per le fosse dovrà essere fatta a cura della Dogana, col concorso del competente Comando della Regia guardia di finanza, nonchè del rappresentante della ditta e dovrà risultare da apposito verbale corredato da schizzo planimetrico.

Art. 6.

Il funzionario della competente Dogana, accertato che la merce corrisponde per qualità e quantità alla distinta di spedizione o alla lettera di vettura, restituirà, quest'ultima, munita del proprio visto, alla ditta interessata, dopo aver provveduto alla iscrizione della partita nel registro mod. A/4 ed ed avere emesso la relativa bolletta di introduzione in deposito.

Una copia dell'elenco di cui all'art. 4, munita del permesso di scarico, sarà consegnata al servizio di vigilanza della Regia guardia di finanza, che assisterà allo scarico della merce nelle fosse designate dalla Dogana. L'altra copia, vidimata dalla Dogana, sarà allegata al mod. A/4 di cui al seguente articolo 9.

Art. 7.

Il militare della Regia guardia di finanza, di vigilanza presso lo stabilimento, allibrerà dalla parte del carico, cronologicamente, ed allegherà ad apposito registro, previamente numerato e vidimato dalla Dogana, l'elenco di cui all'articolo precedente, dopo avervi apposto il « visto entrare » e la propria firma.

Art. 8.

La ditta interessata dovrà tenere un registro di carico e scarico, previamente numerato e vidimato dalla Dogana, sul quale dalla parte del carico saranno iscritte le quantità

di carbon fossile o di coke estero che entrano nello stabilimento e dalla parte dello scarico le quantità consumate.

Giornalmente la ditta dovrà consegnare al servizio di vigilanza della Regia guardia di finanza, un « memorandum » riassumente le quantità di fossile o di coke estero, impiegato nella fabbricazione di ghise, il giorno precedente.

Detto « memorandum » sarà allibrato cronologicamente dal predetto militare dalla parte dello scarico ed allegato al registro di cui al precedente articolo 7.

Art. 9.

Per ogni stabilimento ammesso a godere dell'agevolezza, la Dogana istituirà separati registri A/4, distinti per serie « carbon fossile » e « carbone coke », sui quali saranno iscritte le partite di combustibile introdotte in fabbrica. Ogni quindici giorni la Dogana procederà al confronto dei registri di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto per stabilire, in contraddittorio della ditta, la quantità di fossile o di coke estero entrato nello stabilimento impiegata nella produzione di ghise in detto periodo.

Per detta quantità la ditta presenterà una dichiarazione per importazione, che verrà convertita in bolletta in seguito a liquidazione in esenzione da dazio e dal diritto fisso erariale, se trattasi di fossile, e dal solo dazio se trattasi di coke.

Detta bolletta sarà portata a scarico del « Registro di deposito » relativo.

Art. 10.

Le ditte che intendono beneficiare dell'agevolezza dell'articolo 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 996, modificato dall'art. 1 della legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2025, consentita al carbone coke ottenuto nel Regno ed impiegato nella produzione di ghise, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale, devono presentare apposita domanda al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette, corredata da un certificato dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, il quale attesti che la richiedente produce ghise, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale.

L'istanza dovrà contenere le esatte indicazioni come al precedente articolo 2.

Art. 11.

Riconosciuta la regolarità dell'istanza ed accertato che la ditta si trova nelle condizioni prescritte per poter fruire della agevolezza, il Ministero delle finanze dà la necessaria autorizzazione alla Dogana che ha giurisdizione sulla fabbrica, per l'espletamento dei compiti previsti dai successivi articoli.

Art. 12.

All'arrivo del carbone coke nazionale allo stabilimento, prima di procedere al suo scarico, la ditta dovrà richiedere l'intervento di un funzionario della Dogana competente, al quale dovrà esibire la distinta di spedizione del mittente, unitamente ad un elenco in doppio dei carichi giunti, con l'indicazione della data di arrivo, peso della merce e numero distintivo della spedizione.

Tanto sulla distinta di spedizione, quanto sull'elenco, dovrà essere posta la dicitura « carbone coke ottenuto nel Regno destinato esclusivamente per la produzione di ghise, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro ».

Art. 13.

Il funzionario doganale, accertato che la merce corrisponde per qualità e quantità alla distinta di spedizione, restituirà quest'ultima alla ditta col proprio visto.

Una copia dell'elenco, munita del permesso di scarico, sarà consegnata al servizio di vigilanza della Regia guardia di finanza, che assisterà allo scarico del coke, sia per l'alimentazione diretta degli alti forni, sia nelle fosse di riserva o in appositi cumuli bene identificabili.

Art. 14.

Il militare della Regia guardia di finanza, di servizio presso lo stabilimento, allibrerà cronologicamente ed allegherà ad apposito registro, previamente numerato e vidimato dalla Dogana, l'elenco di cui all'articolo precedente, dopo avervi apposto il « visto entrare » e la propria firma.

Art. 15.

Per ogni stabilimento ammesso a fruire dell'agevolezza la Dogana terrà separato registro A/4 - serie coke nazionale - su cui saranno inscritte le partite di combustibile introdotte in fabbrica.

Al registro saranno allegati gli elenchi vidimati dalla Dogana che hanno servito a legittimare l'introduzione in fabbrica del coke.

Art. 16.

La ditta interessata dovrà tenere un registro di carico e scarico, previamente numerato e vidimato dalla Dogana, sul quale dalla parte del carico saranno iscritte le quantità di coke nazionale che entrano nello stabilimento, e dalla parte dello scarico le quantità consumate.

Giornalmente la ditta dovrà consegnare al servizio di vigilanza della Regia guardia di finanza, un « memorandum » riassumente le quantità di coke nazionale consumate il giorno precedente.

Art. 17.

Ogni quindici giorni la Dogana procederà al confronto dei registri di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto, per stabilire la quantità di coke definitivamente entrata nello stabilimento, ritirerà i memorandum di cui all'articolo precedente, ed in contraddittorio con la ditta procederà alla redazione di un verbale di impiego del coke nazionale, che sarà firmato anche dalla Regia guardia di finanza oltre che dalla Dogana e dalla ditta. Il verbale sarà redatto in triplice esemplare. L'originale sarà trasmesso alla Direzione della circoscrizione doganale dalla quale dipende la Dogana; una copia servirà a dare scarico al mod. A/4 di cui al precedente art. 15 e l'altra sarà consegnata alla ditta.

Art. 18.

Gli stabilimenti ammessi a fruire dell'agevolezza di cui agli articoli 1 e 10 del presente decreto sono soggetti alla vigilanza saltuaria della Dogana ed a quella permanente della Regia guardia di finanza, la quale deve particolarmente sorvegliare l'impiego del carbone fossile e del carbone coke di provenienza estera, nonchè, del coke di produzione nazionale, introdotte in fabbrica, accertandosi che tutti i quantitativi siano effettivamente consumati nel processo di produzione delle ghise, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro.

Art. 19.

La Dogana ha facoltà di esaminare qualsiasi registrazione di fabbrica ed esercitare quei mezzi d'indagine che ritenesse opportuni allo scopo di controllare l'esattezza dei dati di consumo forniti dalla ditta.

La Dogana competente dovrà periodicamente chiedere in visione le fatture originali per controllarle con le distinte di spedizione di cui all'art. 12.

Art. 20.

Tutte le spese di vigilanza ed indennità a favore dei funzionari ed agenti della Regia guardia di finanza (compreso il rimborso di cui al decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI) saranno a carico della ditta.

Art. 21.

Allo scadere di ogni bimestre, la Dogana competente trasmetterà alla Direzione circoscrizionale da cui dipende un prospetto delle partite di coke nazionale arrivato e di quelle consumate per la produzione delle ghise, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, per ogni stabilimento da essa sorvegliato.

La Direzione circoscrizionale, dopo gli opportuni controlli in base ai verbali di cui al precedente art. 17, stabilirà il rimborso dovuto alla ditta interessata, e trasmetterà il prospetto, con il proprio visto, alla Intendenza di finanza competente.

Art. 22.

Le Intendenze di finanza, in base ai dati ricevuti dalle Direzioni circoscrizionali, provvederanno alla liquidazione della somma da rimborsare, emettendo a favore degli aventi diritto gli ordinativi di pagamento sul cap. 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Art. 23.

Senza pregiudizio delle pene sancite dalle vigenti leggi, saranno escluse dal godimento dei benefici di cui al R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 996, e alla legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2025, quelle ditte che non ottemperassero alle prescrizioni del presente decreto, o che comunque tendessero a conseguire indebiti vantaggi con dichiarazioni inesatte o mediante irregolari procedimenti.

Art. 24.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(1014)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 4 marzo 1940-XVIII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, riguardante le nuove condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato.

(1016)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 10 febbraio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Mohsen Medhat, console dell'Iran a Trieste.

(987)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenco suppletivo C delle Aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI LIVORNO

S. Belforte & C., Società di fatto, Livorno, via Madonna 12; proprietario: Belforte Guido fu Giulio; attività: stabilimento grafico; personale impiegato nell'azienda nel 1938: amministrativo 2, operai 95; nel 1939: amministrativo 2, operai 78; discriminato l'8 novembre 1939.

Livorno, via Vittorio Emanuele, 60; proprietario: Belforte Aldo Luigi fu Giulio; attività: libreria-cartoleria; personale impiegato nell'azienda nel 1938: amministrativo 1, operaio 1, diversi 3; nel 1939: amministrativo 1, operaio 1, diversi 3; discriminato il 30 maggio 1939.

Livorno, via Indipendenza 8; proprietario: Belforte Gino fu Giulio; attività: esposizione d'arte; personale impiegato nell'azienda nel 1938: amministrativo 1, operai 2; nel 1939: amministrativo 1, operai 2; discriminato il 30 maggio 1939.

Viareggio, via Garibaldi 17; proprietario: Belforte Gino fu Giulio; attività: libreria-cartoleria; personale impiegato nell'azienda nel 1938: amministrativo 1, diversi 1; nel 1939: amministrativo 1, diversi 1; discriminato il 30 maggio 1939.

(982)

Comunicazione concernente l'elenco B delle Aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

La società di fatto Wax & Vitale, con sede in Genova, è cancellata, ad ogni effetto, dall'elenco *B* delle Aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 223 del 23 settembre 1939-XVII, perchè i titolari dell'azienda stessa, signori Wax Moisè Maurizio e Vitale Mosè Benedetto, sono stati discriminati con provvedimenti del Ministero dell'interno.

Roma, addì 29 febbraio 1940-XVIII

(983)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Riconoscimento di diritto esclusivo di Pesca nelle acque di Punta Grossa e nella Valle marittima di S. Bartolomeo (Trieste)

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 23 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1940 registro n. 35 Marina mercantile, foglio n. 289, è riconosciuto a favore dei coniugi Maria Beatrice (nominata Bice) e Nicolò Costanzo il diritto esclusivo di pesca nella peschiera sita nelle acque di Punta Grossa e nella Valle marittima di S. Bartolomeo (prov. di Trieste) nei limiti fissati nella planimetria annessa al decreto stesso.

A cura e a spese dei titolari del predetto diritto esclusivo di pesca e sotto la sorveglianza di un funzionario del Genio civile e di un ufficiale della Capitaneria di porto di Trieste, saranno apposti i segnali indicanti i termini della peschiera e sarà redatto apposito verbale corredato della planimetria della località con l'indicazione dei segnali stessi.

L'esercizio della peschiera, è subordinato all'osservanza delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di pesca e di quelle che potessero essere emanate.

(1024)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 58

del 9 marzo 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	77,17
Francia (Franco)	43,80
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,62
Belgio (Belgas)	3,357
Canadà (Dollaro)	16,95
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	79,14
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,52
Portogallo (Scudo)	0,7145
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43

Rendita 3,50 % (1906)	70,45
Id. 3,50 % (1902)	69,625
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Id. 5 % (1935)	90,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,05
Id. Id. 5 % (1936)	92,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,25
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,925
Id. Id. 5 % Id. 1941	99,475
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	91,775
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	91,50
Id. Id. 5 % Id. 1944	95,35

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 per cento di credito comunale, serie speciale « Città di Roma » (1ª emissione).

Si notifica che il giorno 1° aprile 1940-XVIII, incominciando alle ore 12, si procederà, presso la sede del Consorzio in via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale « Città di Roma », 1ª emissione, del Consorzio stesso:

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 140 titoli di 1 obbligazione
» 110 » » 5 obbligazioni
» 150 » » 10 »
» 108 » » 25 »

in totale n. 508 titoli, rappresentanti, complessivamente n. 4890, obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.445.000.

2) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1939-XVIII.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 3 marzo 1940-XVIII

Il presidente: A. BENEDUCE

(1017)

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: obbligazioni 4,50 per cento serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 per cento - Distruzione dei titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1940-XVIII, incominciando alle ore 8, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *serie ordinaria* (1ª emissione).

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 20 titoli di 5 obbligazioni
» 60 » » 10 »
» 44 » » 25 »

e così in totale n. 124 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1800 obbligazioni, per il capitale nominale di L. 900.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 %.

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1921 (1ª emissione - 38ª estrazione) di:

n. 104 titoli di 1 obbligazione
» 34 » » 5 obbligazioni
» 107 » » 10 »

e così in totale n. 245 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1344 obbligazioni per il capitale nominale di L. 672.000.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione - 34ª estrazione) di:

n. 29 titoli di 1 obbligazione
» 86 » » 5 obbligazioni
» 293 » » 10 »

e così in totale n. 408 titoli, rappresentanti, complessivamente, 3389 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.694.500.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1924 (3ª emissione 31ª estrazione) di n. 349 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 3490 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.745.000.

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1925-26 (4ª emissione 30ª estrazione) di n. 235 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 2350 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.175.000.

5) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1927 (5ª emissione 26ª estrazione) di n. 21 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 210 obbligazioni per il capitale nominale di L. 105.000.

6) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1928 (6ª emissione - 24ª estrazione) di:

n. 4 titoli di 1 obbligazione
» 2 » » 5 obbligazioni
» 367 » » 10 »

e così in totale n. 373 titoli, rappresentanti, complessivamente, 3684 obbligazioni. per il capitale nominale di L. 1.842.000

7) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1929 (7ª emissione 22ª estrazione) di n. 155 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 1550 obbligazioni per il capitale nominale di L. 775.000.

8) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emese nel 1930 e 1931 (8ª emissione 21ª estrazione) di n. 156 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 1560 obbligazioni per il capitale nominale di L. 780.000.

9) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1931 (9ª emissione - 18ª estrazione) di n. 358 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 3580 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.790.000.

10) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (10ª emissione - 17ª estrazione) di n. 640 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 6400 obbligazioni per il capitale nominale di L. 3.200.000.

11) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1933 (11ª emissione - 14ª estrazione) di n. 144 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 1440 obbligazioni per il capitale nominale di L. 720.000.

12) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1936 (12ª emissione - 8ª estrazione) di n. 258 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 2580 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.290.000.

13) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1937 (13ª emissione 6ª estrazione) di n. 183 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 1830 obbligazioni per il capitale nominale di L. 915.000.

14) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1938 (14ª emissione 5ª estrazione) di n. 242 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 2420 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.210.000.

15) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1939 (15ª emissione 2ª estrazione) di n. 286 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 2860 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.430.000.

16) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1939-XVIII.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 3 marzo 1940-XVIII

Il presidente: A. BENEDUCE

(1019)

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: obbligazioni 4,50 per cento serie speciale « Ventennale », obbligazioni 5 per cento serie speciale « Quindicennale », obbligazioni 4,50 per cento di credito comunale serie speciale « Città di Palermo », obbligazioni 5 per cento di credito comunale serie speciale « Città di Genova » - Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1940-XVIII, incominciando alle ore 10,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni consorziali:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % serie speciale « Ventennale »*.

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 160 titoli di 1 obbligazione
» 130 » » 5 obbligazioni
» 350 » » 10 »
» 104 » » 25 »
» 196 » » 50 »

e così in totale n. 940 titoli rappresentanti 16.710 obbligazioni per il capitale nominale di L. 8.355.000.

2) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1939-XVIII:

b) *In ordine alle obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale »*.

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli della 1ª emissione:

n. 36 titoli di 1 obbligazione
» 263 » » 10 obbligazioni

e così in totale n. 299 titoli rappresentanti 2666 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.333.000.

2) Estrazione a sorte dei seguenti titoli della 2ª emissione:

n. 250 titoli di 1 obbligazione
» 350 » » 5 obbligazioni
» 410 » » 10 »
» 164 » » 25 »

e così in totale n. 1174 titoli rappresentanti 10.200 obbligazioni per il capitale nominale di L. 5.100.000.

3) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1939-XVIII.

c) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo »*.

1) Estrazione a sorte di n. 66 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti 660 obbligazioni per il capitale nominale di L. 330.000 (26ª estrazione).

2) Estrazione a sorte di n. 65 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti n. 650 obbligazioni per il capitale nominale di L. 325.000 (25ª estrazione).

3) Estrazione a sorte di n. 62 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 620 obbligazioni per il capitale nominale di L. 310.000 (23ª estrazione).

4) Estrazione a sorte di n. 58 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti n. 580 obbligazioni per il capitale nominale di L. 290.000 (20ª estrazione).

5) Estrazione a sorte di n. 56 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti n. 560 obbligazioni per il capitale nominale di L. 280.000 (18ª estrazione).

6) Estrazione a sorte di n. 53 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti n. 530 obbligazioni per il capitale nominale di L. 265.000 (17ª estrazione).

7) Estrazione a sorte di n. 51 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti n. 510 obbligazioni per il capitale nominale di L. 255.000 (14ª estrazione).

8) Estrazione a sorte di n. 48 titoli di 10 obbligazioni della 8ª estrazione, rappresentanti n. 480 obbligazioni per il capitale nominale di L. 240.000 (13ª estrazione).

9) Estrazione a sorte di n. 46 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti n. 460 obbligazioni per il capitale nominale di L. 230.000 (11ª estrazione).

d) *In ordine alle obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova »*.

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 60 titoli di 1 obbligazione
» 60 » » 5 obbligazioni
» 45 » » 10 »
» 12 » » 25 »

e così in totale n. 177 titoli rappresentanti n. 1110 obbligazioni per il capitale nominale di L. 555.000.

2) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1939-XVIII.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 3 marzo 1940-XVIII

(1018) *Il presidente*: A. BENEDUCE

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Unione, in liquidazione, con sede in Bagheria (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 29 marzo 1938-XVI, col quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cooperativa Unione, società anonima cooperativa con sede in Bagheria (Palermo), e l'azienda stessa fu posta in liquidazione con le norme di cui al capo III, titolo VII, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento di pari data, col quale vennero nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza, della suddetta azienda di credito;

Considerato che il rag. Domenico Aiello, membro del Comitato di sorveglianza, è deceduto e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. avv. Cristoforo Monti fu Michele è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Unione, in liquidazione, società anonima cooperativa, con sede in Bagheria (Palermo), in sostituzione del rag. Domenico Aiello, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1041)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca di Siena ed Ambra, in liquidazione, con sede in Ambra (Arezzo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 5 gennaio 1940-XVIII, col

quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Siena ed Ambra, società anonima con sede in Ambra (Arezzo) e l'azienda stessa fu posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo III, titolo VII, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento del 29 gennaio 1940-XVIII col quale furono nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che mons. Nazzareno Orlandi, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il marchese Ridolfo Bichi Ruspoli Forteguerri fu Nicolò, è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca di Siena ed Ambra, in liquidazione, società anonima con sede in Ambra (Arezzo), in sostituzione di mons. Nazzareno Orlandi, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1042)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale del comune di Napoli

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) vacante nel comune di Napoli, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 10 maggio 1940-XVIII domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, del certificato del podestà comprovante lo stato di coniugato o di vedovo, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I funzionari di cui alla lettera *b*) devono produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto devono produrre:

1) certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2) certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista;

6) certificato medico di sana e robusta costituzione.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge su bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale, indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, 21 febbraio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1044)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di lingua e lettere italiane, storia e geografia nel Regio conservatorio di musica di Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 1939-XVIII, che autorizza l'espletamento dei concorsi per l'anno 1939-XVII;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIV, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;
Vista la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 8 maggio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1939-XVII, n. 213, col quale veniva bandito il concorso al posto di insegnante di lingua e lettere italiane, storia e geografia nel Regio conservatorio di musica di Palermo, è revocato.

Art. 2.

E' indetto un nuovo concorso, per titoli e per esami, al posto di insegnante della stessa disciplina nel predetto Regio conservatorio di musica, con l'annuo stipendio di L. 12.400, più il supplemento di servizio attivo di L. 2300 iniziali.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente — il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio — dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti Divisione IV) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

E' elevato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa nazionale dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato di iscrizione al P.N.F. o alla G.I.L. o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVIII, era fascista, rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da lire 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto documento.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P.N.F.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese, il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P.N.F. oppure dal Segretario amministrativo del Partito;

5) certificato di sana costituzione fisica rilasciata dal medico provinciale o dal medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato della Autorità sanitaria di cui all'art. 14 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15;

6) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

7) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dall'autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

8) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento: gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Sato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o di cittadini in servizio militare non isolato all'estero; gli invalidi per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; le sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato delle autorità competenti.

I concorrenti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

9) diploma originale di laurea in lettere o in copia notarile;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

11) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.

In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministro potrà assegnare al candidato un ulteriore termine per la regolarizzazione del documento. Ove esso non venga restituito, regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti cui ai nn. 1, 4, 10, purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'Ufficio competente debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in s.p.e., sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 4, 6 e 7 purchè provino la loro qualità con regolare certificato dall'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero, hanno la facoltà di presentare la sola domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove di esame, le quali non potranno avere inizio prima del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, titoli e lavori presentati al concorso con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle in cui si faccia riferimento a titoli e documenti presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti ed a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro, in ordine di merito, non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso, che non accetti la nomina, è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia fino a tre anni dalla data di rinunzia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

PROGRAMMA DI ESAME

Svolgere, sotto forma di lezione e discutere quattro argomenti che saranno estratti a sorte due dal primo, uno dal secondo e l'altro dal terzo dei seguenti gruppi: Gruppo *A*) italiano - Gruppo *B*) storia - Gruppo *C*) geografia.

Gruppo A):

I-*a*) Dalla lingua latina alle lingue romanze; origine della lingua italiana; il duecento: poesia di imitazione; lirica popolare; dalla «Scuola Siciliana» a quella del «dolce stil nuovo»: lirica popolaresca religiosa; la prosa in volgare, in latino e in francese;

b) origini comuni del ritmo poetico e di quello musicale; accento ritmico e accento grammaticale; le teorie sulle origini della musica e cenni sulla storia della musica degli antichi popoli.

II-*a*) Il trecento: Dante, Petrarca, Boccaccio, autori minori;

b) il verso anacrusi, ipertesi, censura. Ritmi trocaici, giambici, dattilo-anapestici. Cenni sulle origini e lo sviluppo del canto gregoriano, sulle origini e sviluppo della polifonia e sulle teorie musicali del medioevo.

III-*a*) Il quattrocento: l'umanesimo, le accademie, gli umanisti maggiori. La poesia e la prosa in volgare;

b) la rima, le figure metriche. Cenni sulla musica profana nel medioevo e sulle scuole polifoniche del quattrocento e cinquecento.

IV-*a*) Il cinquecento: la poesia latina, i teorizzatori del volgare. Lo Stato come opera d'arte: Macchiavelli, Guicciardini. L'epoca cavalleresca: Ariosto, Tasso. Orientamenti e sviluppi della lirica e della drammatica. Vita cortigiana. Storiografia; prosa didascalica. Influenze della controriforma cattolica sul pensiero e sull'arte;

b) la metrica e i metri narrativi. Cenni sulla evoluzione del gusto musicale dalla polifonia alla monodia accompagnata.

V-*a*) Il seicento: il seicentismo e la lirica; il marinismo. L'epopea, il poema eroicomico, la drammatica. La rivoluzione scientifica e la prosa. Galileo. La commedia dell'arte;

b) i metri lirici, drammatici, didascalici, satirici. Cenni sulle Scuole veneziana, romana e napoletana del melodramma e sulle origini della musica strumentale.

VI-*a*) Il settecento: l'Arcadia. Il melodramma e il Metastasio. La critica storica e letteraria. La filosofia, le scienze giuridiche.

La riforma del Goldoni e i suoi oppositori. Il Parini. La lirica; la tragedia e l'Alfieri; gli altri generi letterari;

b) i metri della poesia barbara, cenni sulla riforma di Gluck e Calzabigi e sulla musica del settecento nelle varie nazioni.

VII-*a*) L'ottocento: il periodo napoleonico; Vincenzo Monti; Ugo Foscolo; lirici minori. Gli storiografi, i poeti giocosi; il romanticismo e Alessandro Manzoni. Il romanzo storico. Giacomo Leopardi;

b) cenni sul romanticismo e la musica. Giuseppe Verdi, Riccardo Wagner.

VIII-*a*) Caratteri della letteratura patriottica dell'ottocento. Carducci, Pascoli, D'Annunzio, Oriani. La critica estetica e storica. Il romanzo: Verga, Fogazzaro, De Marchi, Panzini. Svolgimento della drammatica (da P. Ferrari e Giacosa a Pirandello). La lirica, la critica, il dramma, il romanzo nell'epoca moderna;

b) orientamento della musica nella seconda metà del secolo XIX e il movimento musicale contemporaneo.

Gruppo B):

I) La preistoria. Le antiche civiltà mediterranee. L'India e la Cina.

II) Le civiltà preelleniche. La Grecia, dalle origini della conquista romana. La civiltà greca ai tempi di Alessandro Magno.

III) L'Italia pre-romana. Le origini di Roma. La Monarchia, la Repubblica.

IV) L'Impero. Decadenza dell'Impero; Impero d'occidente e Impero d'oriente. Il Cristianesimo.

V) La civiltà di Roma: usi e costumi. La cultura. La politica. Agricoltura, industria e commercio.

VI) Il medioevo. Le invasioni barbariche: le dominazioni barbariche in Italia. L'Impero Bizantino. Gli Arabi e l'Islamismo. L'Impero Carolingio. L'Italia non franca.

VII) Il Feudalismo. Il sacro Romano Impero Germanico. Le repubbliche marittime. Le crociate.

VIII) I Comuni. L'Impero e i Comuni; gli Stati italiani nei secoli XIII e XIV.

IX) Le signorie. Gli Stati d'Italia nei secoli XIV e XV. I grandi Stati d'Europa nel secolo XV. Le grandi scoperte geografiche.

X) L'Italia e i grandi Stati europei dal secolo XVI alla Rivoluzione francese;

XI) La Rivoluzione francese, Napoleone e i prodromi del Risorgimento italiano.

XII) Il Risorgimento politico italiano. Le Società Segrete e i primi moti rivoluzionari (1815-1831); Mazzini e i moti mazziniani. Risveglio nazionale, riforme, statuti.

XIII) Le quattro guerre dell'Indipendenza (1848-1918) gli Stati d'Europa dal 1815 al 1900. L'Italia dal 1870 al 1914. La politica coloniale, il problema demografico e l'emigrazione, lo sviluppo economico dell'Italia dal 1871 al 1914. I principali Stati del mondo dal 1870 al 1914.

XIV) La guerra mondiale; il dopoguerra. La Società delle Nazioni. Mussolini e il Fascismo. La Marcia su Roma. Lo Stato Fascista. L'Ordinamento corporativo. La Carta del lavoro. L'Impresa etiopica e l'assedio economico. La creazione dell'Impero. L'Italia e l'Albania. La funzione storica della Casa Savoia.

Gruppo C):

I) Nozioni fondamentali di geografia generale. Il sistema solare. Terra, sua forma e movimenti. Il suo satellite. L'anno e la sua divisione, le stagioni e la diversa durata del giorno e della notte. Latitudine e longitudine. Le carte geografiche e topografiche.

II) I rilievi terrestri. L'atmosfera e suoi fenomeni. Sorgenti e fiumi. Il mare e suoi fenomeni. Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici.

Razze umane, popoli, religioni. Forme di governo, colonie. Divisione politica del globo (sguardo generale).

III. L'Italia (confini, superficie e lineamenti fisici, clima e vegetazione). La popolazione: Coltivazioni miniere, industrie, commerci, comunicazioni. Ordinamento dello Stato italiano. Il Regime Fascista e le sue realizzazioni.

Ricchezze naturali e prodotti delle varie regioni italiane. Le città, maggiori, principali monumenti.

IV) Europa: geografia fisica, popoli, religioni, civiltà, sviluppo economico, divisione politica.

I singoli Stati europei, loro lineamenti fisici fondamentali. Gli abitanti, religione, lingue e governo. Le ricchezze naturali e lo sviluppo economico, i centri principali, i domini coloniali; le relazioni con l'Italia.

V) Geografia generale fisica economica e politica dell'Asia; lineamenti fisici, clima razze e popoli; religioni. Divisione politica. Geografia particolare degli Stati asiatici e delle grandi colonie. Interessi italiani in Asia.

VI) Idem idem per l'Africa.

VII) Idem idem per l'America.

VIII) Idem idem per l'Oceania.

A ciascun candidato saranno assegnati quattro voti in relazione alle prove di esame sostenute nelle parti del predetto programma indicate rispettivamente ai gruppi A-*a*) A *b*) B e C.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media, di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(990)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre universitarie

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Visto il R. decreto 20 aprile 1937-XV, n. 792;

Visto il R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Visto il decreto del DUCE in data 3 ottobre 1939-XVII concernente l'autorizzazione a bandire concorsi a cattedre universitarie;

Decreta:

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà e negli Istituti appresso indicati:

Facoltà di giurisprudenza.

1. Istituzioni di diritto privato nell'Università di Ferrara.
2. Scienza delle finanze e diritto finanziario nell'Università di Camerino.
3. Diritto internazionale nell'Università di Ferrara.
4. Diritto romano nella Regia università di Sassari.
5. Storia del diritto italiano nell'Università di Urbino.

Facoltà di economia e commercio.

1. Storia economica nella Regia università di Genova.

Facoltà di lettere e filosofia.

1. Letteratura latina nella Regia università di Catania.
2. Archeologia e storia dell'arte greca e romana nella Regia università di Cagliari.

Facoltà di magistero.

1. Filosofia nell'Università di Urbino.

Facoltà di medicina e chirurgia.

1. Igiene nella Regia università di Palermo.
2. Anatomia umana normale nella Regia università di Catania.
3. Fisiologia umana nella Università di Ferrara.
4. Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze nella Regia università di Siena.
5. Patologia speciale medica e metodologia clinica nella Regia università di Catania.
6. Clinica pediatrica nella Regia università di Sassari.
7. Medicina del lavoro nella Regia università di Siena.

Facoltà di scienze.

1. Chimica generale e inorganica nell'Università di Camerino.
2. Mineralogia nell'Università di Ferrara.
3. Antropologia nella Regia università di Palermo.

Facoltà di farmacia.

1. Chimica farmaceutica e tossicologia nella Regia università di Catania.

Facoltà di ingegneria.

1. Elettrotecnica nella Regia università di Palermo.
2. Architettura tecnica nella Regia università di Cagliari.
3. Meccanica applicata alle macchine nella Regia università di Cagliari.

Facoltà di agraria.

1. Entomologia agraria nella Regia università di Torino.

Facoltà di medicina veterinaria

1. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia nella Regia università di Sassari.

Regio Istituto superiore orientale di Napoli.

1. Arabo letterario e dialetti arabi, storia e civiltà musulmane.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Ufficio concorsi a cattedre universitarie) domanda in carta bollata da L. 6 entro il 31 maggio 1940-XVIII, corredata dei documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3) certificato comprovante l'iscrizione ai Fasci di combattimento (ovvero ai Fasci femminili) nonchè la data di iscrizione al P.N.F. da rilasciarsi in carta legale dal segretario della Federazione della Provincia, in cui ha domicilio il concorrente;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

6) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

7) stato di famiglia rilasciato dal competente ufficio anagrafico;

8) una dichiarazione, in carta libera, redatta sotto la personale responsabilità del candidato attestante che egli non è di razza ebraica;

9) notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in 12 esemplari;

10) qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

11) elenco in 12 copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Nella domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso. Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

I candidati che prendano parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate delle quali una soltanto dovrà essere documentata.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 devono essere legalizzati; quelli di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 devono, inoltre, essere di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

L'aspirante che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o che sia ufficiale in S.P.E. della M.V.S.N. è dispensato dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 4, 5, 6; deve invece presentare una dichiarazione dell'autorità dalla quale dipende attestante che egli trovasi in attività di servizio.

Entro lo stesso termine del 31 maggio 1940-XVIII, gli interessati devono far pervenire, separatmente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni stesse.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome ed il nome del candidato ed il concorso al quale esse si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni devono presentarsi, possibilmente, in sei copie. Gli interessati devono, tuttavia, tener pronte, possibilmente, altre quattro copie delle pubblicazioni stesse da trasmettersi al Ministero in seguito ad eventuale richiesta.

L'ammissione potrà essere negata con provvedimento del Ministro a suo giudizio insindacabile.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti dopo il termine del 31 maggio 1940-XVIII, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; nè saranno accettate dopo il detto termine pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Non è consentito riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Tuttavia i concorrenti che si trovino all'estero, o nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani, potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 31 maggio 1940-XVIII, salvo a produrre i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro il 30 giugno successivo.

Roma, addì 19 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(1045)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria dei candidati riusciti idonei nel concorso a dieci posti di volontario nella carriera per i servizi tecnici bandito con decreto Ministeriale 20 aprile 1939-XVII.

1. Valle Antonio . . . . punti 79,16
2. Di Ciommo Rocco . . . . » 75,83
3. Dazzi Antonio . . . . » 75,66
4. Cusani Giovanni . . . . » 75,33
5. Migneco Mario Tullio . . . . . » 74,16
6. Ciotti Luigi . . . . » 73,83
7. Natale Antonio . . . . » 72,33
8. Cordero di Montezemolo . . . . » 71,66
9. Leone Antonio . . . . » 71 —
10. Palazzi Ernesto . . . . » 69,66
11. Branca Ciro . . . . » 67,50
12. Talli Roberto . . . . » 65 —
13. Ferrari Mario . . . . » 65 —
14. Durante Attilio. . . . . » 65 —

(1046)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.